

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 16 maggio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 114-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1985, n. 186.

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili .

Pag. 3487

DECRETI MINISTERIALI

**Ministero
del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 22 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Agri.Zo.V. - Società cooperativa a r.l. », in Campocroce di Mogliano Veneto, e nomina dei commissari liquidatori

Pag. 3487

DECRETO 23 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Co.Ve.Dil. - Coop. veneta costruzioni edili a r.l. », in Torre di Mosto, e nomina del commissario liquidatore

Pag. 3488

DECRETO 24 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « S. Antonio » - Soc. coop. a r.l., in Castel Goffredo, e nomina dei commissari liquidatori

Pag. 3488

DECRETO 26 aprile 1985.

Approvazione del modulo Acc 1/CF-PC (bis) e (ter) da utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati.

Pag. 3488

Ministero dell'interno

DECRETO 14 marzo 1985.

Modificazione delle dotazioni organiche di alcune qualifiche professionali previste dalla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340

Pag. 3491

Ministero del commercio con l'estero

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga delle misure di politica comunitaria da applicare all'importazione di alcuni prodotti originari degli USA.

Pag. 3491

Ministero del tesoro

DECRETO 18 aprile 1985.

Abilitazione della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti

Pag. 3492

DECRETO 8 maggio 1985.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre maggio-luglio 1985

Pag. 3492

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni

Pag. 3493

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni

Pag. 3493

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantadue giorni

Pag. 3493

**Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato**

DECRETO 14 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. Lloyd Roma, in Roma

Pag. 3494

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. 187.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato . . .

Pag. 3495

DECRETO 12 febbraio 1985, n. 188.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità

Pag. 3495

DECRETO 25 febbraio 1985, n. 189.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., in Milano Pag. 3495

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale Pag. 3496

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Puglia, Basilicata e Sardegna. Pag. 3501

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni. Pag. 3501

Ministero del tesoro: Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane Pag. 3502

Ministero delle finanze:

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. F.lli Cassitta trasporti, in Olbia. Pag. 3502

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dai signori Solima Angela, Luigi, Marco e Rosario soci dell'azienda agricola Fratelli Solima fu Vincenzo, in Bisignano. Pag. 3502

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla società « Servizi fiduciari milanesi S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione Pag. 3502

Ministro per il coordinamento della protezione civile (Designato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219): Organizzazione dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 32/219/ZA). Pag. 3502

Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica: Avviso di rettifica alla deliberazione 27 marzo 1985 riguardante: « Ammissione di progetti di ricerca al Fondo speciale per la ricerca applicata ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 92 del 18 aprile 1985) Pag. 3502

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia. Pag. 3503

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Siena Pag. 3506

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specializzazione elettronica Pag. 3506

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa Pag. 3507

Diari delle prove scritte di concorsi, per esami, riservati a supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria Pag. 3507

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di coadiutore presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste Pag. 3507

Ministero di grazia e giustizia: Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di coadiutore dattilografo giudiziario disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Palermo e Messina. Pag. 3507

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3507

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 febbraio 1985, n. 186.

Regolamentazione dei rapporti finanziari fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1982, n. 382;

Sentita la commissione di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge n. 854/1973;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 2.878 per l'anno finanziario 1982 ed in L. 3.302 per gli anni finanziari 1983 e seguenti.

Art. 2.

Al rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e quello dovuto per gli anni 1982 e 1983 si provvederà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, mentre per il corrispettivo dovuto per gli anni finanziari 1984 e seguenti si provvederà entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.

Art. 3.

L'onere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 graverà sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1985

PERTINI

GAVA, *Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1985

Registro n. 17 Poste, foglio n. 1

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Agri.Zo.V. - Società cooperativa a r.l. », in Campocroce di Mogliano Veneto, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti nei confronti della società cooperativa agricola « Agri.Zo.V. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), in liquidazione volontaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, comma secondo, del sopra citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Agri.Zo.V. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Campocroce di Mogliano Veneto (Treviso), in liquidazione volontaria, costituita per rogito notaio dott. Luigi di Francia in data 10 giugno 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e:

Saija dott. Francesco, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 20 gennaio 1942 e residente in Treviso, via Gustavo Modena, 9;

Jacobi avv. Maurizio, residente in Treviso, vicolo Avogavi, 9;

Gagliardi dott. Michele, via Crescenzo, 25, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(2574)

DECRETO 23 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Co.Ve.Dil. - Coop. veneta costruzioni edili a r.l. », in Torre di Mosto, e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa edilizia « Co.Ve.Dil. - Coop. veneta costruzioni edili a r.l. », con sede in Torre di Mosto (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Co.Ve.Dil. - Coop. veneta costruzioni edili a r.l. », con sede in Torre di Mosto (Venezia), costituita per rogito notaio Carlo Bordieri in data 12 maggio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Valerio Simonato, nato a Mestre (Venezia) il 3 ottobre 1952, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(2572)

DECRETO 24 aprile 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « S. Antonio » - Soc. coop. a r.l., in Castel Goffredo, e nomina dei commissari liquidatori.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa agricola « S. Antonio » - Soc. coop. a r.l., con sede in Castel Goffredo (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi dell'art. 198, comma secondo, del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa agricola « S. Antonio » - Soc. coop. a r.l., con sede in Castel Goffredo (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Rossi in data

2 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e:

Mutti dott. Giuseppe, nato il 25 giugno 1951 a Castiglione delle Stiviere ed ivi residente in via Ascoli n. 8;

Longaroni Asterio, nato il 24 gennaio 1924 e residente a Roma in via Giri n. 30;

Gagliardi dott. proc. Michele, residente a Roma in via Crescenzo n. 25,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. Il Ministro: LECCISI

(2573)

DECRETO 26 aprile 1985.

Approvazione del modulo Acc 1/CF-PC (bis) e (ter) da utilizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati.

**IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto l'art. 2, comma secondo e terzo, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 19, comma secondo e terzo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, recante norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1978, con il quale sono stati approvati i moduli per la denuncia, ai fini dell'accertamento dei contributi agricoli unificati da valere ai sensi del citato art. 19 della legge 11 marzo 1970, n. 83, per tutto il territorio nazionale a decorrere dall'anno 1979;

Visti i decreti ministeriali 5 novembre 1980 e 30 novembre 1981 con i quali sono state apportate delle modifiche ai predetti moduli;

Ritenuta la necessità di modificare il vigente modulo Acc 1/CF-PC;

Decreta:

E' approvato l'allegato modulo Acc 1/CF-PC (bis) e (ter) per le denunce, ai fini contributivi, da prodursi dai datori di lavoro agricolo agli uffici provinciali del servizio contributi agricoli unificati direttamente ovvero per il tramite delle sezioni degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1985

p. Il Ministro: BORRUSO

AL SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale

AZIENDA AGRICOLA _____ sito nel Comune di _____
 della DITTA _____ domiciliata nel Comune di _____
 (Indirizzo, numero dell'azienda)
 (Cognome e nome del titolare) _____ N. _____ C.A.P. _____
 Via _____
 codice attribuito dallo SCAU _____
 Contribuente _____
 Contributo _____
 Codici fiscali _____
 in qualità di: _____
 - proprietà dei terreni di cui alle partite catastali n. _____ posti in contrada o località _____
 - affittuario dei terreni di cui alle partite catastali n. _____ posti in contrada o località _____
 di proprietà di _____
 (Cognome, nome e indirizzo del proprietario)
 Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2° dell'art. 2, comma 2° dell'art. 3° del D.L. 3/2/1970, n. 7
 convertito, con modificazioni, nella legge 11/3/1970, n. 83, il sottoscritto dichiara l'esistenza di "piccola coltura" (1) intercorrente con
 il Sig. _____ per l'anno _____ (rapporto la cui costituzione è già stata
 denunciata nell'anno _____):

SUPERFICIE TOTALE Ha		UBICAZIONE		(2)		BESTIAME	
Culture	Etari	Culture	Etari	Culture	Etari	Specie e n. capi	Specie e n. capi
Generalità dei componenti il nucleo addetti alle lavorazioni (compreso, se addetto, anche il capo famiglia).							
N.	COGNOME E NOME	Grado di parentela	Data di nascita	Comune di nascita	Comune di residenza	Numero delle giornate determinate per l'anno successivo	Indicare se il rapporto è confermato per l'anno successivo
1							SI ☐ NO ☐
2							
3							
4							
5							
6							

NOTE

- 1) Cancellare la voce che non interessa.
- 2) Se il fondo è ubicato ad altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m., indicare la sigla ZM1; se ubicato in territorio classificato Montano o in Comprensorio di Bonifica Montana o in Zona Agricola Svanaggiata ad altitudine inferiore a 700 metri s.l.m., indicare la sigla ZM2.
- 3) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

Data _____ FIRMA DEL CONCEDEnte
 domiciliato nel Comune di _____
 Via _____ N. _____
 Mod. Acc. 1/F.C. - P.C. (bis)

Il Sig. _____ ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei «compartecipanti familiari» e/o dei «piccoli coloni» che nell'anno _____ hanno prestato la propria attività presso l'azienda agricola denominata _____ sita nel Comune di _____ e condotta dalla DITTA _____ domiciliata nel Comune di _____ Via _____ N. _____
 Data _____
 (firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

RICEVUTA

AVVERTENZA

È passibile delle responsabilità di legge chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare la denuncia o la presenti rettificata od infedele. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il concedente e, altresì, tenuto al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva fino all'ammontare dei contributi medesimi.

Visto, p. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
 BORRUSO

Mod. Acc. 1/CF - P.C. (ter)
Approvato con decreto del Ministro del Lavoro
e della Previdenza sociale

N. _____

Da consegnare al capo della famiglia conduttrice del fondo a compartecipazione familiare o a piccola colonia, alla fine di ogni anno, per la presentazione alla Commissione locale M.O.A.

Oggetto: Denuncia dei "compartecipanti familiari" - "piccoli coloni" (1) occupati nell'anno _____

AZIENDA AGRICOLA _____ sita nel Comune di _____
della DITTA _____ domiciliata nel Comune di _____
(Cognome e nome del titolare) (denominazione dell'azienda) N. _____ C.A.P. _____
Via _____ (città e luogo di nascita)

codice attribuito dallo SCAU _____
Prov. _____ Comune _____ Contribuente _____
Codice fiscale _____
in qualità di _____

— proprietaria dei terreni di cui alle partite catastali n. _____ posti in contrada o località _____
— affittuaria dei terreni di cui alle partite cata tali n. _____ posti in contrada o località _____
di proprietà di _____ In base a contratto di affitto stipulato per il periodo dal _____ al _____
Al sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli artt. 2, comma 2°, 3° alinea della legge 18/12/1984, n. 1412 art. 7, comma 3° e art. 19, comma 3° del D.L. 3/2/1970, n. 7
convertito, con modificazioni, nella legge 17/3/1970, n. 83, il sottoscritto dichiara i seguenti dati relativi al rapporto di "compartecipazione familiare" - "piccola colonia" (1) intercorso con

il Sig. _____ per l'anno _____ (rapporto la cui costituzione è già stata

denunciata nell'anno _____)

SUPERFICIE TOTALE Ha				UBICAZIONE				(2)				BESTIAME			
Culture		Ettari		Culture		Ettari		Culture		Ettari		Specie e n. capi		Specie e n. capi	

Generalità dei componenti il nucleo addetti alle lavorazioni (compreso, se addetto, anche il capo famiglia).

N.	COGNOME E NOME	Grado di parentela	Data di nascita	Comune di nascita	Comune di residenza	Indicare se il rapporto è continuato per l'anno successivo
1						SI ☐ NO ☐
2						
3						
4						
5						
6						
Tot.						

FIRME DEI COMPARTICIPANTI FAMILIARI O PICCOLI COLONI			
1	3	5	
2	4	6	

Note: 1) Cancellare la voce che non interessa. 2) Se il fondo è ubicato ad altitudine non inferiore a 700 metri s.l.m. indicare la sigla ZMT, se ubicato in territorio classificato Montagna o in Zona Agricola Sventagliata ad altitudine inferiore a 700 metri s.l.m. indicare la sigla ZMT 3) I dati relativi alla ripartizione delle giornate (escluso il totale) devono essere dichiarati dal capo della famiglia coltivatrice.

4) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

Data _____ FIRMA DEL CONCEDEnte

(4) _____
domiciliato nel Comune di _____
Via _____ N. _____

Visto, p. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BORRUSO

(2552)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 1985.

Modificazione delle dotazioni organiche di alcune qualifiche professionali previste dalla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, il quale consente di procedere, dopo la prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica medesimo, alla modificazione delle dotazioni organiche delle qualifiche professionali del personale dell'Amministrazione civile dell'interno in relazione ai fabbisogni funzionali degli uffici, ferma restando la dotazione cumulativa di ciascuna qualifica funzionale;

Ritenuto di dover apportare, per esigenze connesse alla funzionalità di taluni servizi e al crescente impiego dell'informatica e delle tecniche di automazione delle procedure, variazioni in aumento o in diminuzione alle dotazioni organiche di alcune di tali qualifiche professionali, previste dalla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 340 citato;

Dato atto che tali variazioni, compensandosi tra di loro nell'ambito delle qualifiche funzionali, non incidono sul numero complessivo di posti previsto per ciascuna di esse;

Sentito il consiglio di amministrazione, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 marzo 1985;

Decreta:

Le dotazioni organiche delle qualifiche previste dalla tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, sono modificate come segue:

nell'ambito della qualifica funzionale VII è aumentata di tre posti la dotazione della qualifica di analista-programmatore di centro elaborazione dati ed è diminuita di due posti quella della qualifica di responsabile di unità organica amministrativa e di un posto quella di esperto in lingue straniere;

nell'ambito della qualifica funzionale VI è aumentata di dieci posti la dotazione della qualifica di programmatore di centro elaborazione dati ed è diminuita di cinque posti quella della qualifica di traduttore interprete e di cinque posti quella di segretario amministrativo;

nell'ambito della qualifica funzionale V è diminuita di venticinque posti la dotazione organica della qualifica di stenodattilografo ed è aumentata di cinque posti quella della qualifica di operatore di consolle di centro elaborazione dati e di venti posti quella di operatore di unità periferica di centro elaborazione dati;

nell'ambito della qualifica funzionale IV è diminuita di sette posti la dotazione organica della qualifica di archivista ed è aumentata di tre posti quella della qualifica di operatore microfotografico e di quattro posti quella di operatore di stamperia;

nell'ambito della qualifica funzionale III è aumentata di cinquanta posti la dotazione organica della qualifica di cucciariere ed è diminuita di venticinque posti quella della qualifica di elettricista e di venticinque posti quella di falegname;

nell'ambito della qualifica funzionale II è diminuita di sessanta posti la dotazione organica della qualifica di

manovale ed è aumentata di quaranta posti quella della qualifica di addetto ai servizi di pulizia e di venti posti quella di addetto ai servizi di ristoro e mensa.

In conseguenza degli spostamenti di disponibilità di organico di cui innanzi le dotazioni delle qualifiche da essi interessate risultano così determinate:

responsabile di unità organica amministrativa: settantecentoquarantatre posti;

esperto in lingue straniere: ventinove posti;

analista-programmatore di centro elaborazione dati: sette posti;

segretario amministrativo: milleottocentotrentacinque posti;

traduttore interprete: duecentoquarantacinque posti;

programmatore di centro elaborazione dati: trenta posti;

stenodattilografo: cinquecentosettantacinque posti;

operatore di consolle di centro elaborazione dati: quindici posti;

operatore di unità periferica di centro elaborazione dati: duecentoquaranta posti;

archivista: quattromilasettecentottanta posti;

operatore microfotografico: tredici posti;

operatore di stamperia: diciannove posti;

cuciniere: trecento posti;

elettricista: centonovantacinque posti;

falegname: centottantacinque posti;

addetto ai servizi di pulizia: millecentoquaranta posti;

addetto ai servizi di ristoro e mensa: quattrocentoventi posti;

manovale: ottocentoquaranta posti.

Il direttore generale per l'Amministrazione generale e per gli affari del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1985

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1985

Registro n. 15 Interno, foglio n. 302

(2578)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 6 maggio 1985.

Proroga delle misure di politica comunitaria da applicare all'importazione di alcuni prodotti originari degli USA.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 13, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero dei biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 7 marzo 1984,

con il quale si è provveduto a sottoporre al regime dell'autorizzazione ministeriale, per il periodo 1° marzo 1984-28 febbraio 1985, i prodotti di cui all'allegato al citato decreto;

Considerato che con regolamento (CEE) n. 483/85 del Consiglio del 26 febbraio 1985, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 59 del 27 febbraio 1985, il regime di importazione di cui al precedente comma è stato prorogato al 28 febbraio 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il regime di importazione dei prodotti elencati in allegato al decreto ministeriale 29 febbraio 1984, di cui alle premesse, è prorogato al 28 febbraio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1985

*Il Ministro
del commercio con l'estero*
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(2576)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 aprile 1985.

Abilitazione della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopra citata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda, in data 24 agosto 1984, con la quale la Cassa di risparmio in Bologna ha chiesto che la propria sezione di credito fondiario, sia abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio in Bologna, è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative

da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore edilizio, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1985

(2635)

Il Ministro: GORIA

DECRETO 8 maggio 1985.

Misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale statale in attività di servizio per il trimestre maggio-luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni (per ultimo con l'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79), istitutivo dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica del 7 maggio 1985, protocollo n. 10704, dalla quale risulta una variazione dell'indice del costo della vita, calcolato con base agosto-ottobre 1982 uguale a 100, per la determinazione dell'indennità di contingenza nel settore industriale per il trimestre febbraio-aprile 1985, che ha comportato un aumento di punti 4;

Ritenuto quindi che l'aumento del costo della vita da considerare ai fini dell'elevazione della misura dell'indennità integrativa speciale per il personale in attività è stato di 4 punti per il trimestre febbraio-aprile 1985;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, che ha fissato in L. 6.800 per il personale in attività la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale per ogni punto di aumento del costo della vita a decorrere dal 1° febbraio 1983; maggiorazione che per i 4 punti rilevati per il trimestre febbraio-aprile 1985 è di L. 27.200 per il personale in attività;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, la misura dell'indennità integrativa speciale dovuta al personale in attività, per il trimestre maggio-luglio 1985, deve essere modificata in relazione ai punti maturati nel trimestre febbraio-aprile 1985;

Decreta:

Per il trimestre 1° maggio-31 luglio 1985 l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in attività di servizio nella misura mensile di L. 747.141.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 349

(2651)

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 23 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 23 agosto 1985 fino al limite massimo in valore nominale di L. 3.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 329*

(2632)

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatré giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 23 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatré giorni con scadenza il 22 novembre 1985 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto 29 dicembre 1984 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 330*

(2633)

DECRETO 13 maggio 1985.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il 23 maggio 1985 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosettantadue giorni con scadenza il 30 maggio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 87,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte allo albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 maggio 1985 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1985
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 331

(2634)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della S.m.s. Lloyd Roma, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota in data 27 dicembre 1984, n. 424211, recante la proposta dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della società di mutuo soccorso « Lloyd Roma - mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra i lavoratori italiani e del MEC », denominata anche « Lloyd Italy S.m.s. », « Seven Lloyd Roma S.m.s. », « Seven Lloyd Italy - Insurance and friendly society S.m.s. » e « Seven Provinces - Insurance and friendly society », con sede legale in Roma, via Torino n. 153 e sede operativa in Milano, prima in via Cellini n. 4 e, attualmente, in viale Bligny n. 13 (già Cassa mutua di previdenza, assistenza e assicurazioni fra lavoratori italiani e del MEC con sede in Velletri, via della Libertà, n. 29);

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP, per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono presupposto della proposta anzidetta, che si intende qui recepita;

Considerato che l'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare quello dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esula dagli scopi e dalle finalità delle società di mutuo soccorso che possono svolgere soltanto le attività previste dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, secondo il quale l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti può essere stipulata soltanto con imprese autorizzate all'esercizio a norma del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Considerato che la predetta società di mutuo soccorso « Lloyd Roma - mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra i lavoratori italiani e del MEC », denominata anche « Lloyd Italy S.m.s. », « Seven Lloyd Roma S.m.s. », « Seven Provinces - Insurance and friendly society S.m.s. » e « Seven Lloyd Italy - Insurance and friendly society S.m.s. », con sede legale in Roma, via Torino n. 153 e sede operativa in Milano, prima in via Cellini n. 4 e, attualmente, in viale Bligny n. 13 (già Cassa mutua di previdenza, assistenza e assicurazioni fra lavoratori italiani e del MEC, con sede in Velletri, via della Libertà n. 29), è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico n. 449 del 1959;

Visto l'art. 3, terzo comma, della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, che subordina l'esercizio di attività assicurativa da parte delle società di mutuo soccorso alla disciplina di apposite leggi speciali, non ancora emanate;

Visto l'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, il quale demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, la quale nella seduta del 20 febbraio 1985 ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La società di mutuo soccorso « Lloyd Roma - mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra lavoratori italiani e del MEC », denominata anche « Lloyd Italy S.m.s. », « Seven Lloyd Roma S.m.s. », « Seven Lloyd Italy - Insurance and friendly society S.m.s. » e « Seven Provinces - Insurance and friendly society », con sede legale in Roma, via Torino n. 153 e sede operativa in Milano, prima in via Cellini n. 4 e, attualmente, in viale Bligny n. 13 (già Cassa mutua di previdenza, assistenza e assicurazioni fra lavoratori italiani e del MEC, con sede in Velletri, via della Libertà n. 29), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore l'avv. Carlo Nicolò.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della società di mutuo soccorso « Lloyd Roma - mutua assistenziale, previdenziale e assicurativa fra lavoratori italiani e del MEC », denominata anche « Lloyd Italy S.m.s. », « Seven Lloyd Roma S.m.s. », « Seven Lloyd Italy - Insurance and friendly society S.m.s. », « Seven Provinces - Insurance and friendly society », con sede legale in Roma, via Torino n. 153 e sede operativa in Milano, prima in via Cellini n. 4 e, attualmente, in viale Bligny n. 13 (già Cassa mutua di previdenza, assistenza e assicurazioni fra lavoratori italiani e del MEC, con sede in Velletri, via della Libertà n. 29), ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 88 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(2636)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 febbraio 1985, n. 187.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nel 50% degli immobili siti in Besana Brianza, frazione Montesiro, valore attribuito con perizia di parte L. 78.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Milano a lire 100.000.000, disposto dalla sig.ra Margherita Pilotti a favore della Pro juventute don Carlo Gnocchi, che si identifica con la fondazione medesima, come si evince dal verbale del consiglio di amministrazione della stessa del 20 novembre 1981, con testamento olografo 15 dicembre 1980, pubblicato in data 5 marzo 1981, n. 52862/23369 di repertorio, a rogito dottor Martino Gransella, notaio in Gravedona, registrato a Menaggio in data 10 marzo 1981 al n. 259.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 86

DECRETO 12 febbraio 1985, n. 188.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un immobile sito in Sanremo, via F. Alfano n. 56 del valore, attribuito con perizia di parte, di L. 176.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Imperia, disposta dalla sig.ra Alessandra Logaridis ved. Bozzaro con testamento olografo 30 settembre 1982, pubblicato in data 23 novembre 1982, n. 71518/11139 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Saguato, notaio in Imperia.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1985

Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 88

DECRETO 25 febbraio 1985, n. 189.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., in Milano.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana sommeliers - A.I.S., in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, n. 539.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1985

Registro n. 4 Turismo, foglio n. 185

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento), per la costruzione dello sbarramento sul torrente Gibesi che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alco - Industrie alimentari, in Bari, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche, in San Severo (Foggia), è prolungata al 9 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Cesare Contegiacomo, con sede sociale e stabilimento in Putignano (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 maggio 1984 al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, unità di Arezzo e di Terentola di Cortona (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rototuft, in Baragiano (Potenza), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è prolungata al 2 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuscpe Miniganti & C. di Bologna, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, sede di Milano ed unità produttiva di Villa Franca Tirrena (Messina), è prolungata al 28 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società per azioni:

- 1) Fit Ferrotubi, sede di Milano;
- 2) Fit Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);
- 3) Fit Ferrotubi - Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);
- 4) Fit Ferrotubi - Genova, stabilimento di Genova;
- 5) Fit Ferrotubi - Alessandria, stabilimento di Alessandria;
- 6) Fit Ferrotubi - Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olio (Cuneo);
- 7) Fit Ferrotubi - Torino, stabilimento di Collegno (Torino);
- 8) Fit Ferrotubi - Commerciale, stabilimenti di Segrate (Milano) e Corbetta;
- 9) Fit Ferrotubi - Varese, stabilimento di Castronno (Varese);
- 10) Fit Ferrotubi - Brescia, stabilimento di Brescia;
- 11) Fit Ferrotubi - Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);
- 12) Fit Ferrotubi - Verona, stabilimento di Colognola (Verona);
- 13) Fit Ferrotubi - Padova, stabilimento di Padova;
- 14) Fit Ferrotubi - Udine, stabilimento di Udine;
- 15) Fit Ferrotubi - Parma, stabilimento di Parma;
- 16) Fit Ferrotubi - Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena;
- 17) Fit Ferrotubi - Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;
- 18) Fit Ferrotubi - Firenze, stabilimento di Firenze;
- 19) Fit Ferrotubi - Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);
- 20) Fit Ferrotubi - Ancona, stabilimento di Ancona;
- 21) Fit Ferrotubi - Roma, stabilimento di Roma;
- 22) Fit Ferrotubi - Bari, stabilimento di Bari;
- 23) Fit Ferrotubi - Napoli, stabilimento di Napoli;
- 24) Fit Ferrotubi - Cagliari, stabilimento di Villaspecciosa (Cagliari),

è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi Montubi, sede di Vimodrone (già Milano) e stabilimenti di Levate Dalmine (Bergamo) e Sermide (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento), per la costruzione dello sbarramento sul torrente Gibesi che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi & Matteucci, sede di Porretta Terme (Bologna) ed uffici di Milano, è prolungata al 17 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siai-Marchetti, sede in Sesto Calende, unità di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa (Varese), è prolungata al 16 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caproni Vizzola - Costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e stabilimento in Vizzola Ticino (Varese), è prolungata al 16 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, sede di Napoli e Milano, sede amministrativa e commerciale di Milano, stabilimenti di Brescia, Roccasecca (Frosinone), Salerno e Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ethicon S.p.a., con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a. di Frosinone, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laura Aponte S.r.l., con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 3 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elicotteri meridionali (Gruppo Agusta) di Frosinone, è prolungata al 16 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige coperture S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta), impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Grignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Upkeep, con sede in Napoli, unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. SAMM di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emisario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 ed entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, ora Nuova Italsider - Centro siderurgico di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 9 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123 disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 ed entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari Cirio, con sede legale in Napoli - S. Giovanni a Teduccio, stabilimenti di Caivano, Castellammare di Stabia, S. Giovanni a Teduccio-Napoli, Vigliena-Napoli, Pagani, Pasteum (Salerno), P. Monte Verna (Caserta), filiale e sede centrale di S. Giovanni a Teduccio-Napoli, è prolungata al 27 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alma Nuova, con stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata all'11 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aniello Colonnese - Officine meccaniche, con sede e stabilimento in Pontecagnano (Salerno), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per i relativi lavori al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interfan, in liquidazione, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Italsider, ora Nuova Italsider - Centro siderurgico di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio triestino, in Gorizia, è prolungata al 5 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento), per la costruzione dello sbarramento sul torrente Gibesi che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche F.lli Daldi & Matteucci, sede di Porretta Terme (Bologna) ed uffici di Milano, è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siai-Marchetti, sede in Sesto Calende, unità di Sesto Calende, Vergiate e Malpensa (Varese), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caproni Vizzola - Costruzioni aeronautiche, con sede in Milano e stabilimento in Vizzola Ticino (Varese), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a. di Frosinone, è prolungata al 30 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Laura Aponte S.r.l., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elicotteri meridionali (Gruppo Agusta) di Frosinone, è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valadige coperture S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 2 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Upkeep, con sede in Napoli, unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Samm di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Villa Literno (Caserta) impegnate nella costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta) per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123 disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 maggio 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safab - Appalti forniture acquedotti bonifiche di San Severo (Foggia), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Naro (Agrigento) per la costruzione dello sbarramento sul torrente Gibesi che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lazzaroni & C., sede e stabilimento di Saronno (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica biosintesi, stabilimento di Saline Joniche-Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cem.Am.It. S.p.a. - Cemento amianto italiano, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sleeping System Italia (Gruppo industriale Vignatelli) di Forlì, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica Augusta di Milano, stabilimento di Augusta (Siracusa), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Flli Daldi & Matteucci, sede di Porretta Terme (Bologna) ed uffici di Milano, è prolungata al 31 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acsal - Azienda carni Lissone, sede e stabilimento di Lissone (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Flexbed S.p.a. di Frosinone, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fiorentini, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Industrie Vignatelli (Gruppo industriale Vignatelli) di Forlì, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Valdadige coperture S.p.a., con sede in Verona e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con stabilimento in Avellino, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali della regione Friuli-Venezia Giulia, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro, stabilimento in Pesaro, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova editoriale italiana - N.E.I. S.p.a., redazione di Roma, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Puglia, Basilicata e Sardegna.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 1181

REGIONE PUGLIA

Bari:

nevicata e gelate del gennaio 1985 verificatesi nel territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Altamura, Andria, Barletta, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Canosa di Puglia, Casamassima, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Noicattaro, Palo del Colle, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Spinzola, Terlizzi, Trani e Turi.

Brindisi:

gelate del gennaio 1985 nell'intero territorio provinciale.

Foggia:

piogge, nevicate e gelate del gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Apricena, Ascoli Satriano, Cagnano Varano, Candela, Carapelle, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Chieuti, Foggia, Ischitella, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ortona, Orsara di Puglia, Ortanova, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, S. Ferdinando di Puglia, S. Giovanni Rotondo, S. Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, S. Paolo Civitate, S. Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Troia, Vico del Gargano, Vieste e Zapponeta.

Lecce:

gelate del gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Alliste, Bagnolo del Salento, Campi Salentina, Cannole, Carmiano, Copertino, Cursi, Galatina, Gallipoli, Giurdignano, Leverano, Nardò, Otranto, Porto Cesareo, Racale, S. Pietro in Lama, Surbo, Taviano, Trepuzzi, Ugento, Uggiano la Chiesa e Veglie.

Taranto:

piogge alluvionali del dicembre 1984 e gelate del gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Grottaglie, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagianò, Taranto, Torricella, Castellaneta, Ginosa e Palagianello.

Decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 1182

REGIONE BASILICATA

Matera:

alluvione dei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1984 verificatesi nell'intero territorio provinciale;

nevicata e gelate della 1^a e 2^a decade di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di Aliano, Bernalda, Ferrandina, Colobraro, Grassano, Irsina, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Pomarico, Rotondella, Scanzano e Tursi.

Potenza:

piogge torrenziali dei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1984 nel territorio dei comuni di Cersosimo, Corleto Perticara, Forenza, Gallicchio, Laurenzana, Neopoli, Palazzo, Roccanova, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, S. Costantino Albanese, S. Paolo Albanese, Senise e Terranova di Pollino.

gelate della prima decade di gennaio 1985 nel territorio dei comuni di S. Arcangelo, Lavello e Melfi.

Decreto ministeriale 27 aprile 1985, n. 1183

REGIONE SARDEGNA

Nuoro:

basse temperature e piogge persistenti nei mesi di maggio-giugno 1984 nel territorio dei comuni di San Teodoro, Posada, Budoni, Torpè, Siniscola, Lodè, Bitti, Onani, Osidda, Orosei, Irgoli, Lucoli, Onifai, Galtelli, Oliena, Dorgali, Cannonau, Lula, Orune, Nuoro, Orgosolo, Fonni, Mamoiada;

piogge persistenti del 15 settembre-7 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Suni, Flussio, Modolo, Tinnura, Sagama, Bosa e Magomadas.

Oristano:

piogge persistenti del 15 settembre-7 ottobre 1984 nel territorio dei comuni di Baratili S. Pietro, Cabras, Milis, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Tramatzia, Zeddiani e Zerfaliu.

Le regioni Puglia, Basilicata e Sardegna ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(2579)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 775/1^o Sett. A del 18 febbraio 1985, l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni, da destinare al costituendo museo di arte moderna presso il centro studi ed archivi della comunicazione:

1) quarantaquattro opere del pittore Emilio Tadini, per un valore di L. 71.840.000 e trentasette opere del pittore Gianfranco Pardi, per un valore di L. 61.500.000, donate dal sig. Marconi Giorgio;

2) cinquantacinque opere per un valore di L. 41.220.000, donate dall'autore Tadini Emilio;

3) quarantadue opere per un valore di L. 25.900.000, donate dall'autore Pardi Gianfranco;

4) un'opera del Pittore Emilio Tadini: «L'occhio della pittura», 1978, del valore di L. 80.000.000, donata dal sig. Capricci Giorgio Achille;

5) milletrecentocinque schizzi, bozzetti, disegni, modellini, manifesti e stampati vari per un valore di L. 52.930.000, donati dall'autore Testa Armando;

6) milleventotto fotografie per un valore di L. 23.973.000, donate dall'autrice Tironi Carla in Ceratti;

7) novecentosessantasette disegni, dieci campioni tessuto e ventidue fotocopie per un valore di L. 296.100.000, donati dall'autore Stanglè Gilbert;

8) quota di proprietà di un terzo (1/3) (gravata del parziario usufrutto di 1/3 a favore della madre sig.ra Laura Arvedi ved. Fagioli) sull'intero archivio del defunto genitore Fagioli Ettore comprendente quattromilacinquecentoquarantotto oggetti (lucidi, copie eliografiche, schizzi e disegni, fotografie, stampe, stampati, incisioni, lettere, appunti e dattiloscritti) per un valore di L. 5.642.550.000, donata dal dott. Fagioli Marco.

(2242)

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 sono stati modificati gli articoli 1, 2, 3, 4 e 9 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo.

(2610)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. F.lli Cassitta trasporti, in Olbia

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985 la riscossione del carico tributario di L. 31.774.000, dovuto dalla S.r.l. F.lli Cassitta trasporti, in Olbia, è stata sospesa, ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino al 28 febbraio 1986. L'intendenza di finanza di Sassari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'efficacia del decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia entro il termine che sarà fissato dalla intendenza di finanza di Sassari. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2429)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dai signori Solima Angela, Luigi, Marco e Rosario soci dell'azienda agricola Fratelli Solima fu Vincenzo, in Bisignano.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 248.249.134, dovuto dai signori Solima Angela, Luigi, Marco e Rosario, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cosenza è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2430)

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO**

Autorizzazione alla società « Servizi fiduciari milanesi S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 1° aprile 1985 ha autorizzato la società « Servizi fiduciari milanesi S.r.l. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

(2431)

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Organizzazione dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 32/219/ZA).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 6 aprile 1984, relativo alla designazione del Ministro per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista la propria ordinanza del 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA, con la quale è stato istituito l'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, l'organizzazione del quale è stata rinviata a successivo provvedimento del Ministro designato;

Vista la propria ordinanza del 2 dicembre 1984, n. 25/219/ZA, con la quale il prefetto ing. Alessandro Giomi, capo del suddetto ufficio speciale, è stato autorizzato a provvedere all'organizzazione dell'ufficio stesso, reperendo anche il personale necessario, nell'ambito dei dipendenti dello Stato, anche a riposo, per garantire la continuità delle procedure finalizzate all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981;

Constato che per talune esigenze del citato ufficio speciale appare difficoltoso il reperimento di detto personale solo nell'ambito dei dipendenti dello Stato, anche a riposo, sicché si rende necessario fare ricorso a personale di altra provenienza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 1 dell'ordinanza n. 25/219/ZA in data 2 dicembre 1984 è modificato nel senso che, delle quindici unità ivi previste, cinque possono essere reperite anche nell'ambito del personale non dipendente dello Stato, anche a riposo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2512)

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA**

Avviso di rettifica alla deliberazione 27 marzo 1985 riguardante: « Ammissione di progetti di ricerca al Fondo speciale per la ricerca applicata ». (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 92 del 18 aprile 1985).

Nella deliberazione citata in epigrafe, all'art. 3, alla pagina 2877 della *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « I progetti di ricerca appresso indicati vengono ammessi all'intervento del Fondo per la ricerca applicata: », leggasì: « I progetti di ricerca appresso indicati non vengono ammessi all'intervento del Fondo per la ricerca applicata: ».

(2517)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari al secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione della pubblica sicurezza a mettere a concorso novanta dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato per l'ammissione di altrettanti allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia;

Ritenuto di dovere mettere a concorso, per l'ammissione al secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia per la nomina a vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, novanta posti per la copertura dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo stesso;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario, la sede o le sedi in cui si svolgerà la prova scritta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1985-86 un concorso, per esami, per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed un colloquio nelle materie di cui al successivo art. 13.

Art. 2.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza ed avrà la durata di quattro anni accademici.

Al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti commissari in prova, superati gli esami previsti dal piano degli studi ed ottenuto il giudizio di idoneità, sono nominati aspiranti commissari in prova.

Il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova è valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.

Gli allievi, durante il primo biennio di frequenza del corso, hanno diritto al rinvio della chiamata di leva.

Al termine del quadriennio, gli aspiranti commissari in prova, che abbiano superato gli esami previsti dal piano degli studi e che abbiano conseguito il diploma dell'Istituto, sono nominati in prova nel ruolo dei commissari secondo l'ordine di graduatoria ed ammessi a frequentare il corso di formazione per commissari di polizia.

Art. 3.

A coloro che hanno conseguito il diploma presso l'Istituto superiore di polizia sono riconosciuti gli esami sostenuti nelle materie universitarie previste nel piano degli studi ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, scienze politiche od economia e commercio nelle Università della Repubblica.

Il piano di studio è comunque formulato in modo da consentire il conseguimento della laurea in giurisprudenza, previo il superamento di non oltre tre mesi integrativi.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani di ambo i sessi che:

a) alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano compiuto i diciotto anni e non abbiano superato i ventuno anni di età.

Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Comunque il limite di età è elevato ad anni trenta per gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

b) posseggano il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o titolo equivalente. E' consentita la partecipazione al concorso di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto purché possano conseguirlo nello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione resta comunque subordinata al conseguimento del titolo di studio;

c) godano dei diritti civili e politici;

d) abbiano l'idoneità fisica psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

- 1) sana e robusta costituzione fisica;
- 2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;
- 3) normalità del senso cromatico e luminoso;
- 4) acutezza visiva: anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio.

L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio; astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

e) non siano stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici e non abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o non siano sottoposti a diffida o altra misura di prevenzione;

f) non siano stati espulsi da precedenti analoghi corsi e, ove si tratti di appartenenti alla Polizia di Stato, non abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra più grave.

Per difetto dei prescritti requisiti sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto nominativo del Ministro.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 5.

I candidati, prima della prova scritta, saranno sottoposti a visita psico-fisica. Coloro che risulteranno idonei in tale visita potranno sostenere la prova scritta.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione del concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati che supereranno la prova scritta verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

La predetta commissione sarà costituita con decreto ministeriale secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato, dovranno essere spedite o presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

I concorrenti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito oppure la precisazione che possano conseguirlo entro l'anno scolastico in corso;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile;

7) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1985 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, oppure, in caso di iscrizione a partito politico od organizzazione sindacale predetti, di essere disposti a dare le dimissioni, ove si consegua la nomina.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà costituita a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341.

Art. 10.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabilita per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per il colloquio viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 11.

Ad ogni visita di accertamento o prova di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 12.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per carenza di requisiti di cui all'art. 4, sono invitati a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica, secondo quanto previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

I candidati giudicati idonei in sede di visita medica sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta, nel luogo, giorno ed ora che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1985.

Art. 13.

La prova scritta, della durata di sei ore, consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche e letterarie, comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 28 giugno 1985 verrà data comunicazione del giorno ed ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

La prova scritta sarà superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno invitati a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all'accertamento delle qualità attitudinali, in forza del combinato disposto dagli articoli 31 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il colloquio che dovranno sostenere i candidati che saranno giudicati idonei in sede di accertamento dei requisiti attitudinali, verterà sulle seguenti materie:

storia, geografia, matematica e fisica, secondo i programmi contenuti nell'allegato 2.

Il colloquio avrà luogo a Roma, davanti alla stessa commissione di cui al precedente art. 9, nel giorno che sarà previamente fissato e comunicato ai concorrenti almeno venti giorni prima.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione d'esame formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 14.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente, i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del

personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto lo **avviso** in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 15.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al secondo corso quadriennale. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato di cittadinanza italiana ed il certificato di godimento dei diritti politici devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso del relativo requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14 non saranno presi in considerazione, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Analogamente non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai concorrenti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato sono posti in aspettativa per la durata del corso, mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento.

Per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato.

Il trattamento economico degli allievi aspiranti commissari in prova sarà determinato secondo le modalità di cui all'art. 59, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al primo comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

All'atto della nomina gli allievi aspiranti commissari in prova assumono verso l'Amministrazione della pubblica sicurezza l'obbligo di permanere in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma al termine del quadriennio.

Il personale che, dopo aver conseguito il diploma, contravenga all'obbligo di cui al precedente comma, non può essere assunto alle dipendenze della pubblica amministrazione né può iscriversi in albi professionali, se non dopo la scadenza dei prescritti cinque anni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1985

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1985
Registro n. 18 Interno, foglio n. 149

ALLEGATO 1

Modello della domanda di partecipazione
al concorso (in carta da bollo)

Alla questura di

Il sottoscritto nato il
a e residente
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di novanta allievi aspiranti commissari in prova al primo anno del secondo corso quadriennale presso l'Istituto superiore di polizia.

A tal fine dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere a carico procedimenti penali pendenti;

4) di essere in possesso (oppure presume di poter conseguire il) del diploma di conseguito presso l'Istituto in data

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di

6) di non essere iscritto ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quelle di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

7) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 giugno 1985 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

8) di non essere stato espulso da analoghi corsi;
9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive eventuali variazioni del proprio recapito.

Data,

Firma e indirizzo con l'indicazione
del proprio numero di codice postale

Autentica della firma

Nota bene:

A) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

B) La domanda deve essere presentata alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

D) Gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali o abbiano a loro carico procedimenti penali pendenti debbono indicare nella domanda gli estremi di tali condanne o procedimenti.

E) Gli aspiranti, in caso di non iscrizione nelle liste elettorali, devono indicare il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

F) Gli aspiranti, in caso di iscrizione a partito politico o ad organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, devono dichiarare di essere disposti a dare le dimissioni dal partito od organizzazione sindacale suddetti, ove conseguano la nomina.

G) La dichiarazione di cui al punto 5) deve essere omessa dalle donne che chiedano di partecipare al concorso.

H) I candidati, in caso di espulsione da analoghi corsi, debbono farne espressa menzione.

I) I candidati appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato debbono dichiarare di non aver riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra più grave oppure, in caso contrario, debbono indicare la sanzione loro inflitta.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELLE MATERIE DEL COLLOQUIO

GEOGRAFIA

- 1) L'Universo ed il sistema solare.
- 2) Il pianeta terra - La luna.
- 3) Lo studio delle rocce.

4) L'interno del globo terrestre e le grandi strutture della litosfera.

5) I fenomeni endogeni.

6) L'evoluzione della crosta terrestre e della vita durante le ere geologiche.

7) L'atmosfera terrestre ed i suoi fenomeni.

8) I climi - Il mare - I ghiacciai e le acque continentali.

9) L'Europa - Quadro demografico, politico ed economico.

10) L'Italia - Configurazione generale: orografia (con speciale riferimento al sistema alpino e appenninico), valichi principali, mari, coste, isole e fiumi; popolazione; suddivisione politica ed amministrativa. L'ambiente economico: l'agricoltura, l'allevamento, la pesca, la caccia, l'industria, il commercio, le comunicazioni e i trasporti.

11) I principali organismi di cooperazione europea - Le organizzazioni internazionali.

STORIA

1) L'illuminismo.

2) Le riforme del Settecento negli Stati europei e in quelli della penisola italiana.

3) L'Inghilterra del Settecento e la Rivoluzione americana.

4) La Rivoluzione francese.

5) L'Impero napoleonico.

6) Il Congresso di Vienna e la S. Alleanza.

7) La Restaurazione.

8) Le Rivoluzioni europee del 1820-21.

9) L'America nella prima metà del sec. XIX.

10) La questione di Oriente.

11) I rivolgimenti europei del 1830-31.

12) Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia.

13) Dal neo-guelfismo agli Statuti.

14) Rivolgimenti europei del 1848-49.

15) Il decennio di preparazione e l'unità d'Italia.

16) L'Italia dal 1861 al 1870.

17) L'Italia dal 1870 al 1900.

18) Verso la prima guerra mondiale.

19) L'età giolittiana.

20) La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa.

21) I trattati di pace e la Società delle nazioni.

22) Il fascismo.

23) Verso la seconda guerra mondiale.

24) Problemi ed organizzazioni internazionali nel dopoguerra.

25) L'Italia democratica.

26) L'emancipazione dei popoli coloniali.

MATEMATICA

A) *Algebra*:

Monomi, polinomi e operazioni relative.

Frazioni algebriche e loro operazioni.

Equazioni di primo e secondo grado e relativa discussione.

Diseguazioni di primo e secondo grado e relativa discussione.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Calcolo combinatorio - Probabilità.

Medie aritmetiche, geometriche, armoniche semplici e ponderate.

B) *Geometria analitica*:

Piano cartesiano.

Rette - Parabola - Iperbole - Problemi di applicazione.

Curva esponenziale.

Curva logaritmica.

C) *Complementi di algebra*:

Concetto di funzione e grafico.

Funzioni razionali - Loro rappresentazione.

D) *Elementi di goniometria*:

Funzione.

Seno - Coseno - Tangente e cotangente.

Relazione fra di esse.

E) *Geometria razionale*:

Elementi del piano.

Triangolo - Relazioni fra gli elementi di un triangolo e fra triangoli.

Equivalenza - Concetto.

Proporzionalità - Leggi - Teorema di Euclide.

Similitudine - Concetto fondamentale.

Teoremi sui triangoli simili.

Parte aurea di un segmento.

FISICA

Meccanica:

Moto uniforme e vario: cenni sul moto uniformemente accelerato. Forza. Equilibrio delle forze. Gravità. Macchine semplici. Principi della dinamica e loro importanti conseguenze. Lavoro.

Energia. Potenza. Principali proprietà dei corpi solidi, liquidi e gassosi. Fondamenti dell'idrostatica e dell'aerostatica.

Termologia:

Calore: sua misura, sua propagazione, suoi effetti. Cenni sulle leggi dello stato gassoso. Mutamenti di stato. Calore come energia: cenni sul funzionamento dei principali motori termici.

Acustica:

Moto oscillatorio e suono. Carattere del suono e sua propagazione. Principali fenomeni acustici e loro applicazione.

Optica:

Propagazione della luce. Riflessione, rifrazione, dispersione. Occhio e strumenti ottici più comuni. Cenni di fotometria.

Elettricità e magnetismo:

Principali fenomeni del magnetismo e della elettrostatica. Corrente elettrica e suoi effetti: leggi fondamentali e principali applicazioni. Produzione e trasporto della corrente. Cenni sulla struttura della materia, sulle radiazioni e sulla produzione di energia nucleare.

(2598)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Siena

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di farmacia:

istituto policedra di scienze farmaceutiche . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame di svolgeranno presso l'istituto di policedra di scienze farmaceutiche, via E. S. Piccolomini n. 170, Siena, alle ore 9 del cinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(2595)

Diario della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, specializzazione elettronica.

La prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 43, avrà luogo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze, largo Enrico Fermi, 5, con inizio alle ore 9 nei seguenti giorni:

27 giugno 1985: da Andreani Giansilvio a Iannella Angelo;

28 giugno 1985: da Langabelli Gian Luigi a Vannozzi Luigi.

(2594)

Diari delle prove d'esame di concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di energetica dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo presso il dipartimento di energetica, via Diotisalvi n. 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del 26 giugno 1985;

seconda prova scritta: ore 8,30 del 27 giugno 1985;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): ore 8,30 del 28 giugno 1985.

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso la cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica, via Roma n. 67, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del 13 giugno 1985;

seconda prova scritta: ore 8,30 del 14 giugno 1985;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): ore 8,30 del 15 giugno 1985.

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'Istituto di biologia generale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Istituto di biologia generale, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Volta n. 6, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: ore 8,30 del 18 giugno 1985;

seconda prova scritta: ore 8,30 del 19 giugno 1985.

La terza prova scritta si svolgerà presso il dipartimento di fisica, via Pasquale Paoli n. 11, alle ore 8,30 del giorno 20 giugno 1985. Detta prova consisterà in una prova pratica con relazione scritta.

(2597)

Diari delle prove scritte di concorsi, per esami, riservati a supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Le prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di assistente amministrativo (sesta qualifica funzionale), avranno luogo nei giorni 20 e 21 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'Istituto italiano di studi germanici (Villa Sciarra sul Gianicolo), via Calandrelli n. 25, Roma.

La prova scritta e le prove pratiche di stenografia e dattilografia del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di operatore amministrativo (quinta qualifica funzionale), avranno luogo nei giorni 13 e 14 giugno 1985, alle ore 8,30, presso l'Istituto professionale statale per il commercio «Giulio Romano», via Anicia n. 22, Roma.

Le prove scritte del concorso, per esami, riservato ai supplenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per il profilo professionale di collaboratore contabile (settima qualifica funzionale), avranno luogo nei giorni 3 e 4 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30, presso l'Istituto italiano di studi germanici (Villa Sciarra sul Gianicolo), via Calandrelli n. 25, Roma.

(2593)

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di coadiutore presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami, ad un posto di coadiutore (quarta qualifica funzionale) presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati in Trieste, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 aprile 1985, già fissate per i giorni 28 e 29 maggio 1985, sono rinviate come segue:

prova pratica (dattilografia): ore 8 del giorno 7 giugno 1985;

prova scritta (composizione italiana): ore 9 del giorno 8 giugno 1985.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa n. 1, Trieste.

(2596)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di coadiutore dattilografo giudiziario disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dei distretti delle corti di appello di Palermo e Messina.**

Ai sensi per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1985, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova disponibili negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte d'appello di Palermo, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1985, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova negli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del distretto della corte d'appello di Messina, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1979.

(2589-2590)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 112 del 14 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi pubblici di Melegnano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di direttore.

Regione Campania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sessantasei posti di veterinario coadiutore e duecentodiciassette posti di veterinario collaboratore.

Osipio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio specializzato lavandaio.

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO
Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via
Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985 ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	annuale.....	L. 86.000
		semestrale.....	L. 48.000
II	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	annuale.....	L. 119.000
		semestrale.....	L. 66.000
III	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:	annuale.....	L. 114.000
		semestrale.....	L. 63.000
IV	Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:	annuale.....	L. 101.000
		semestrale.....	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:	annuale.....	L. 196.000
		semestrale.....	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato.....	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali.....	L.	33.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario.....		L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....		L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....		L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale.....	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale.....	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo.....	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine.....	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna.....	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L.	77.000
Abbonamento semestrale.....	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221